

Dichiarazione di Berlino sulla difesa dei diritti umani e dello stato di diritto nella lotta al terrorismo*

La Dichiarazione sulla difesa dello stato di diritto e dei diritti umani nella lotta al terrorismo, adottata nel corso della Conferenza biennale della Commissione internazionale dei giuristi tenutasi a Berlino tra il 27 e il 29 agosto 2004, bene esprime la preoccupazione per la sorte dei diritti umani nel mondo, minacciata dalle esigenze di sicurezza nella lotta al terrorismo, sottolineando le responsabilità dei Governi ma anche del potere giudiziario e più in generale degli operatori del diritto.

La reazione alle attività terroristiche compiute da singoli e da gruppi armati ha posto in termini conflittuali la relazione tra gli obblighi di protezione dei diritti umani e la necessità per tutti gli Stati di adottare misure per la prevenzione e la repressione del terrorismo, in attuazione degli obblighi internazionali contenuti nelle convenzioni universali e regionali e in particolare nella Risoluzione 1373 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Sin dai mesi successivi gli attentati dell'11 settembre 2001, alcune tra le più autorevoli personalità del mondo della politica e della cultura avevano evidenziato il possibile contrasto tra l'imperativo della sicurezza nazionale e internazionale e le garanzie di godimento dei diritti umani fondamentali¹: profonda preoccupazione e allarme erano espressi anche dal mondo della società civile e delle organizzazioni a tutela dei diritti umani.

Sino alla Conferenza mondiale sui diritti umani, tenutasi a Vienna nel 1993, la questione del legame tra terrorismo e rispetto dei diritti umani fondamentali non era stata adeguatamente colta negli ambienti delle Nazioni Unite. La Dichiarazione finale di Vienna contiene per la prima volta un paragrafo del seguente tenore: «Gli atti, i metodi e le pratiche di terrorismo in ogni forma e manifestazione, così come i legami in alcuni Paesi con il traffico di droga sono attività volte a distruggere i diritti umani, le fondamentali libertà e la democrazia, minacciando l'integrità territoriale, la sicurezza degli Stati e destabilizzando i Governi legittimamente costituiti. La comunità internazionale dovrebbe intraprendere i necessari passi per accrescere la cooperazione nel prevenire e combattere il terrorismo»².

Solo nel 1998, la Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite incarica la greca Kalliopi Koufa di avviare un'indagine con riguardo all'impatto degli atti di terrorismo sul godimento dei diritti umani riconosciuti negli strumenti internazionali e nel diritto consuetudinario. Nel rapporto preliminare, il Relatore Speciale sottolineava le tre aree individuate dalla Dichiarazione di Vienna, per le quali le attività terroristiche costituiscono

* *Presentazione e traduzione del testo a cura di Mirko Sossai, dottorando di ricerca in Diritto internazionale all'Università di Siena.*

¹ Vedi le considerazioni dell'allora Alto Commissario ONU per i diritti umani, M. Robinson, *Human Rights Are As Important As Ever*, in «International Herald Tribune», 21 giugno 2002. Tra i molti richiami del Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, si riproduce il testo del suo intervento al Meeting speciale tra il Comitato contro il terrorismo del Consiglio di Sicurezza e le organizzazioni internazionali e regionali del 6 marzo 2003: «Our responses to terrorism, as well as our efforts to thwart it and prevent it, should uphold the human rights that terrorists aim to destroy. Respect for human rights, fundamental freedoms and the rule of law are essential tools in the effort to combat terrorism – not privileges to be sacrificed at a time of tension».

² UN Doc. A/CONF.157/23, 25 giugno 1993, Part I, para. 17.

una minaccia per i diritti umani: anzitutto, la vita, la libertà e la dignità dell'individuo; quindi, la società democratica; infine, la pace sociale e l'ordine pubblico³.

Diversi sono i profili di interesse legati alla relazione tra terrorismo e diritti umani.

Gli atti di terrorismo, quando compiuti da organi dello Stato o ad esso comunque attribuiti, costituiscono una violazione grave dei diritti umani internazionalmente tutelati nella Dichiarazione universale sui diritti umani, nel Patto internazionale sui diritti civili e politici nonché nelle Convenzioni regionali a protezione dei diritti umani. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella più recente Risoluzione sul tema «diritti umani e terrorismo»⁴, ha condannato in primo luogo le violazioni del diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza.

Inoltre, tutti gli Stati Parti hanno l'obbligo, ai sensi delle convenzioni universali e regionali, di rispettare e assicurare il rispetto dei diritti umani, come dispone ad esempio l'art. 2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Ciò significa, secondo una prassi consolidata del Comitato per i diritti umani, che dagli obblighi internazionali deriva chiaramente per lo Stato l'obbligo positivo di proteggere la popolazione dagli atti di terrorismo compiuti da singoli individui o da gruppi armati: la mancata prevenzione di un attentato verificatosi all'interno della propria giurisdizione può integrare una violazione delle norme del Patto, in particolare del diritto alla vita. Inoltre, il Comitato per i diritti umani ha ritenuto che dalla stessa disposizione derivi l'obbligo per gli Stati di perseguire penalmente gli autori di gravi violazioni del diritto alla vita⁵. L'esistenza di un obbligo positivo a carico dello Stato di proteggere la vita dell'individuo è stato peraltro affermato in diverse pronunce delle Corti e degli organismi di controllo sia a livello universale che regionale. Con riguardo al sistema interamericano, la Commissione interamericana per i diritti umani, nel rapporto annuale del 1996, invitava ad esempio il Governo della Colombia a non rimanere passivo nei confronti delle azioni armate aventi la chiara finalità di spargere terrore presso la popolazione civile compiute sia dalle diverse fazioni della guerriglia (le Forze armate rivoluzionarie – FARC – e l'Esercito di liberazione nazionale – ELN –) che dai gruppi paramilitari.

Tuttavia, la questione chiaramente più delicata sollevata nella Dichiarazione di Berlino riguarda i limiti all'azione degli Stati contro le attività terroristiche, limiti rintracciabili nelle medesime convenzioni sui diritti umani. Quel che importa evidenziare è che se da un lato la tutela dei diritti umani impone di proteggere gli individui dagli attentati terroristici, quelle stesse norme salvaguardano la persona umana su almeno due altri fronti⁶. Da un lato, la prevenzione e la repressione del terrorismo non può giustificare un trattamento degli individui ritenuti responsabili di attentati o di attività terroristiche che non sia rispettoso delle più elementari forme di tutela della dignità umana. Dall'altro, la «guerra al terrorismo» non può in alcun modo giustificare la limitazione arbitraria da parte del Governo di uno Stato delle garanzie dei diritti fondamentali per tutta la popolazione entro la propria giurisdizione.

³ UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1999/27 del 7 giugno 1999.

⁴ UN Doc. A/RES/58/174 del 10 marzo 2004.

⁵ Human Rights Committee, *General Comment No. 6 on Article 6*, 1982, para. 3. Medesime conclusioni ha raggiunto la Corte interamericana per i diritti umani nella celebre sentenza del 1988 sul caso *Velasquez Rodriguez*. V. Inter-American Court HR Series C, no. 4, para. 166.

⁶ È il professor Cassese a riconoscerne e a impostare per primo in modo articolato il tema della relazione tra terrorismo e diritti umani. Cfr. A. Cassese, *The International Community, Terrorism and Human Rights*, in *Studi in onore di Sperduti*, Milano 1984, pp. 475 ss.

Non si esclude certamente che il terrorismo possa costituire in via di principio un pericolo eccezionale, che minacci l'esistenza di una nazione. L'art. 4 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, l'art. 15 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali e l'art. 27 della Convenzione americana dei diritti umani riconoscono che in tali circostanze taluni diritti possano essere sottoposti a deroga. Tuttavia, le tre convenzioni sanciscono, come noto, che alcuni diritti non possano mai essere soggetti a sospensione. Il Patto, ad esempio, indica il diritto alla vita, la libertà di pensiero, coscienza e religione, la libertà dalla tortura e da trattamenti e punizioni disumani e degradanti, e i principi di legalità e di irretroattività della legge penale.

Il ricorso alla deroga in casi di emergenza è comunque subordinato a limiti ben definiti. Secondo l'art. 4 del Patto, gli Stati possono prendere misure in tal senso, «nei limiti in cui la situazione strettamente lo esiga», e purché tali misure non siano incompatibili con gli altri obblighi del Diritto internazionale e non comportino alcuna forma di discriminazione.

È interessante evidenziare che il Comitato per i diritti umani ha ulteriormente precisato tali limiti dello stato di emergenza nel Commento generale n. 29 adottato il 24 luglio 2001⁷. Il Comitato ha specificato infatti che «le misure devono essere eccezionali e di natura temporanea», che «tutte le persone private della libertà devono essere trattate con rispetto della loro dignità», ha sancito «il divieto della cattura di ostaggi, dell'arresto e della detenzione arbitrari», nonché «il rispetto in ogni circostanza dei diritti delle minoranze» e ha condannato la «deportazione e il trasferimento forzato di popolazioni». Il Comitato ha infine sottolineato che «la dichiarazione di uno stato di emergenza non può essere invocata quale giustificazione della guerra e dell'odio nazionale, razziale o religioso».

Lo scandalo della condizione dei detenuti nella base statunitense di Guantanamo, ritenuta unanimamente contraria agli obblighi derivanti dal Diritto internazionale dei diritti umani e dal Diritto umanitario⁸, la limitazione delle libertà fondamentali in Paesi come l'Indonesia e la Colombia, il ricorso alla strategia dell'assassinio extra-giudiziale da parte delle autorità israeliane, hanno indotto anche i relatori speciali e gli esperti indipendenti delle Nazioni Unite a redigere un'importante Dichiarazione comune nella quale hanno posto l'attenzione sui «pericoli derivanti da un uso indiscriminato del termine terrorismo, che comporta l'emergere di nuove categorie di discriminazione». La Dichiarazione condanna inoltre le minacce nei confronti dei difensori dei diritti umani e, con il pretesto della lotta al terrorismo, le discriminazioni sulla base dell'origine o della condizione socio-economica nei confronti dei gruppi maggiormente vulnerabili, come i migranti, i rifugiati, i richiedenti asilo, le popolazioni indigene. I relatori speciali e gli esperti indipendenti hanno così espresso la propria determinazione, nell'ambito dei rispettivi mandati, a monitorare e ad avviare indagini al fine di prevenire ogni abuso dovuto alle misure antiterroristiche⁹.

Vale la pena ricordare che la Commissione per i diritti umani e l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite hanno adottato di recente risoluzioni

⁷ UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/ Add. 11.

⁸ V. in dottrina L. Vierucci, *Prisoners of War or Protected Persons qua Unlawful Combatants? The Judicial Safeguards to which Guantanamo Bay Detainees are Entitled*, in «Journal of International Criminal Justice», 2003, pp. 284-314; L. Condorelli, P. De Sena, *The Relevance of the Obligations Flowing from the UN Covenant on Civil and Political Rights to US Courts Dealing with Guantánamo Detainees*, in «Journal of International Criminal Justice», 2004, pp. 107-120.

⁹ UN Doc. E/CN.4/2004/4, Annex 1.

sul tema della *Protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella lotta al terrorismo*, le quali hanno così affermato con forza che ogni misura gli Stati adottino per combattere il terrorismo non dovrà contrastare con gli obblighi derivanti dal Diritto internazionale, «in particular international human rights, refugee and humanitarian law»¹⁰.

Tra le altre iniziative in ambito intergovernativo per la promozione dei diritti umani, va menzionata anzitutto l'adozione da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, l'11 luglio 2002, delle *Linee guida sui diritti umani e la lotta al terrorismo*. Anche l'Ufficio dell'Alto Commissariato per i diritti umani ha di recente pubblicato in materia un *Digesto della giurisprudenza degli organismi delle Nazioni Unite e delle organizzazioni regionali sulla protezione dei diritti umani*.

Come è noto, la Risoluzione 1373 del Consiglio di Sicurezza, nel porre misure di prevenzione a repressione del terrorismo internazionale, non opera alcun riferimento agli obblighi contenuti negli strumenti a tutela dei diritti umani. Sebbene tale assenza sia apparsa sin dall'inizio ingiustificata, non vi sono elementi per interpretare la Risoluzione nel senso che essa consenta misure in contrasto con i diritti umani. È infatti da rigettare la tesi secondo la quale agli Stati sarebbe permesso derogare agli obblighi convenzionali sui diritti umani in esecuzione delle misure obbligatorie previste da una Risoluzione del Consiglio di Sicurezza, per quanto alcuni Stati abbiano sostenuto, all'atto di ratifica del Patto internazionale sui diritti civili e politici, il prevalere degli obblighi della Carta su quelli del Patto. Il Consiglio di Sicurezza ha solo successivamente tentato di chiarire la sua posizione nella Dichiarazione ministeriale annessa alla Risoluzione 1456 (2003), la quale rimane peraltro, a differenza della Risoluzione 1373, un testo che non obbliga gli Stati Parte delle Nazioni Unite. Il Consiglio dichiara infatti che «states must ensure that any measure taken to combat terrorism comply with all their obligations under international law, and should adopt such measures in accordance with international law, in particular international human rights, refugee, and humanitarian law».

Dichiarazione della Commissione internazionale dei giuristi (CIG) sulla difesa dei diritti umani e dello stato di diritto nella lotta al terrorismo

Adottata il 28 agosto 2004

160 giuristi, provenienti da tutte le regioni del mondo, convenuti il 27-29 agosto 2004 alla Conferenza biennale della Commissione internazionale dei giuristi in qualità di membri, membri onorari, rappresentanti delle sezioni nazionali e delle organizzazioni affiliate, a Berlino in Germania, là dove fu fondata 52 anni fa, adottano la seguente Dichiarazione:

¹⁰ UN Doc. A/RES/57/219; A/RES/58/187.

Il mondo è di fronte a una sfida grave allo stato di diritto e ai diritti umani. Principi giuridici in precedenza riconosciuti e accettati sono messi in discussione in ogni parte del mondo a causa di talune risposte inappropriate al terrorismo. Sono state attaccate molte tra le conquiste nella protezione giuridica dei diritti umani.

Il terrorismo pone una minaccia seria ai diritti umani. La CIG condanna il terrorismo e afferma che ogni Stato ha l'obbligo di adottare misure efficaci contro gli atti di terrorismo. In conformità al diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto e il dovere di proteggere la sicurezza di tutti gli individui.

A partire dall'11 settembre, molti Stati hanno adottato nuove misure di lotta al terrorismo, le quali violano i loro obblighi internazionali. In alcuni Paesi, il clima di insicurezza successivo all'11 settembre è stato sfruttato per giustificare violazioni dei diritti umani compiute da lungo tempo in nome della sicurezza nazionale.

Nell'adottare misure volte a reprimere atti di terrorismo, gli Stati devono aderire rigorosamente ai principi dello stato di diritto, compresi i principi generali del diritto penale e del diritto internazionale, e alle norme e agli obblighi specifici del diritto internazionale dei diritti umani, del diritto dei rifugiati e, laddove applicabile, del diritto umanitario. Questi principi, norme e obblighi definiscono i limiti dell'ammissibilità e della legittimità dell'azione statale contro il terrorismo. La natura odiosa degli atti terroristici non può servire come base o pretesto agli Stati al fine di trascurare i loro obblighi internazionali, in particolare quelli relativi alla protezione dei diritti umani fondamentali.

La predominanza del discorso sul tema della sicurezza incoraggia il sacrificio dei diritti e delle libertà nel nome dell'estirpazione del terrorismo. Non vi è antinomia tra il dovere degli Stati di difendere i diritti delle persone minacciate dal terrorismo e la responsabilità di assicurare che la protezione della sicurezza non indebolisca gli altri diritti. Al contrario, salvaguardare gli individui dagli atti terroristici e rispettare i diritti umani formano entrambi parte di un medesimo sistema di protezione che spetta a ogni Stato. Sia i diritti umani che il diritto umanitario contemporanei permettono agli Stati un margine ragionevolmente ampio di flessibilità nel combattere il terrorismo senza per questo contravvenire agli obblighi derivanti dal diritto umanitario e dei diritti umani.

Gli sforzi internazionali e nazionali finalizzati al riconoscimento, senza discriminazione, dei diritti civili, culturali, economici, politici e sociali di tutte le persone e volti ad affrontare l'esclusione politica, economica e sociale sono essi stessi strumenti essenziali nel prevenire e sradicare il terrorismo.

Spinti dalla medesima determinazione e dal medesimo senso di urgenza che accompagnarono la sua fondazione, e di fronte alle sfide odierne, la

CIG si dedica nuovamente a lavorare per la difesa dello stato di diritto e i diritti umani.

In considerazione dei gravi sviluppi recenti, la CIG afferma che nel reprimere il terrorismo, gli Stati devono dare piena attuazione ai seguenti principi:

1. *Dovere di protezione*: Tutti gli Stati hanno l'obbligo di rispettare e di assicurare i diritti e le libertà fondamentali all'interno della loro giurisdizione, la quale include ogni territorio sotto la propria occupazione e controllo. Gli Stati devono prendere misure per proteggere tali persone dagli atti di terrorismo. A tal fine, le stesse misure di lotta al terrorismo devono essere sempre adottate tenendo conto rigorosamente dei principi di legalità, necessità, proporzionalità e non-discriminazione.

2. *Indipendenza del potere giudiziario*: Nello sviluppo e nell'attuazione di misure contro il terrorismo, gli Stati hanno l'obbligo di garantire l'indipendenza della magistratura e del suo ruolo di controllo della condotta statale. I Governi non possono interferire con l'esercizio del potere giudiziario o minare l'integrità delle sue decisioni, alle quali essi si devono conformare.

3. *Principi del diritto penale*: Gli Stati dovrebbero evitare gli abusi delle misure di lotta al terrorismo, assicurando che le persone sospettate di coinvolgimento in atti di terrorismo siano unicamente accusate di crimini rigorosamente definiti dalla legge, in conformità al principio di legalità (*nullum crimen sine lege*). Gli Stati non applicheranno retroattivamente il diritto penale. Essi non possono criminalizzare l'esercizio legittimo dei diritti e delle libertà fondamentali. La responsabilità penale per atti di terrorismo deve essere individuale e non collettiva. Nella lotta al terrorismo, gli Stati dovrebbero applicare e, laddove necessario, adattare le leggi penali esistenti piuttosto che creare nuove fattispecie criminose definite in maniera generica o ricorrere a misure amministrative di carattere estremo, in particolare quelle che comportano la privazione della libertà.

4. *Deroghe*: Gli Stati non devono sospendere i diritti che non sono derogabili ai sensi del diritto pattizio o consuetudinario. Gli Stati devono assicurare che ogni deroga ai diritti soggetti a deroga in caso di emergenza, sia temporanea, strettamente necessaria e proporzionata ad affrontare una minaccia specifica non comporti una discriminazione fondata sulla razza, il colore, l'orientamento sessuale, la religione, la lingua, l'opinione politica o di qualsiasi altro tipo, l'origine sociale, nazionale o etnica, la proprietà, la nascita o altra condizione.

5. *Norme imperative*: Gli Stati devono osservare in ogni momento e in ogni circostanza il divieto di tortura o di punizioni o trattamenti crudeli,

disumani o degradanti. Atti in violazione di questa come di altre norme imperative del diritto internazionale dei diritti umani, comprese le esecuzioni extragiudiziarie e le sparizioni forzate, non possono mai essere giustificate. Ogni volta che accadono tali atti, devono essere prontamente avviate delle indagini effettive e i responsabili della loro commissione devono essere al più presto tradotti dinanzi alla giustizia.

6. *Privazione della libertà*: Gli Stati non possono tenere agli arresti nessuna persona segretamente e *incommunicado*, e devono mantenere un registro di tutti i detenuti. Gli Stati devono fornire a tutte le persone private della loro libertà, ovunque essi siano detenuti, accesso immediato agli avvocati, ai familiari e al personale medico. Gli Stati hanno il dovere di assicurare che tutti i detenuti siano informati delle ragioni dell'arresto e di ogni accusa e prova contro di essi e che essi siano al più presto tradotti dinanzi a una corte. Tutti i detenuti hanno diritto all'*habeas corpus* o a procedure giudiziarie equivalenti in ogni momento e in ogni circostanza, al fine di contestare la legalità della loro detenzione. La detenzione amministrativa deve rimanere una misura di carattere eccezionale, e deve essere rigorosamente circoscritta nel tempo e soggetta frequentemente e regolarmente a supervisione giudiziaria.

7. *Processo equo*: Gli Stati devono assicurare, in ogni momento e in ogni circostanza, che i presunti colpevoli siano giudicati unicamente da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, e che siano ad essi accordate tutte le garanzie di un processo equo, compresa la presunzione di innocenza, il diritto a esaminare le prove, i diritti di difesa, in particolare il diritto a una consulenza legale efficace, e il diritto d'appello dinanzi a un'istanza giudiziaria. Gli Stati devono assicurare che le indagini sugli imputati civili siano condotte dalle autorità civili e siano giudicati da corti civili e non da tribunali militari. L'ottenimento di prove mediante tortura o altri mezzi che costituiscano una grave violazione dei diritti umani nei confronti di un convenuto o di terzi, non è mai ammissibile e non potranno essere invocate in alcun procedimento. I giudici e i difensori degli imputati di reati terroristici devono poter adempiere le proprie funzioni professionali senza intimidazione, intralcio, abusi o interferenze improprie.

8. *Diritti e libertà fondamentali*: Nell'attuazione delle misure di lotta al terrorismo, gli Stati devono rispettare e salvaguardare i diritti e le libertà fondamentali, compresa la libertà di espressione, religione, coscienza o credo, associazione e assemblea, e l'esercizio pacifico del diritto all'autodeterminazione; nonché il diritto alla vita privata, il quale è di particolare importanza nell'ambito delle attività di raccolta e nella divulgazione di informazioni. Tutte le restrizioni dei diritti e delle libertà fondamentali devono essere necessarie e proporzionate.

9. *Ricorso e riparazione*: Gli Stati devono assicurare che ogni persona

sfavorevolmente colpita dalle misure contro il terrorismo di uno Stato, o di un attore non statale la cui condotta sia sostenuta o tollerata da uno Stato, abbia diritto un ricorso e una riparazione effettivi e che i responsabili di gravi violazioni dei diritti umani siano giudicati dinanzi a un tribunale istituito per legge. Un' autorità indipendente dovrebbe essere incaricata di monitorare le misure di lotta al terrorismo.

10. *Non-refoulement*: Gli Stati non espelleranno, restituiranno, trasferiranno né concederanno l' estradizione di una persona sospettata o condannata per atti di terrorismo verso uno Stato nel quale vi è il rischio concreto che la persona sarebbe soggetta a violazioni gravi dei diritti umani, compresa la tortura o il trattamento o la punizione crudele, disumana o degradante, la sparizione forzata, l' esecuzione extragiudiziale o un processo manifestamente ingiusto, o sia soggetta alla pena capitale.

11. *Complementarietà del diritto umanitario*: Nel corso di conflitti armati e di situazioni di occupazione gli Stati devono applicare e rispettare le norme e i principi sia del diritto internazionale umanitario che del diritto dei diritti umani. Questi regimi giuridici sono complementari e si rafforzano reciprocamente.

Impegno all' azione

- La CIG, compresi i suoi membri, i membri onorari, le sezioni nazionali e le organizzazioni affiliate, in conformità con i propri obblighi professionali, lavoreranno singolarmente e collettivamente per il monitoraggio delle misure antiterrorismo e la valutazione della loro compatibilità con lo stato di diritto e i diritti umani.

- La CIG contesterà la legislazione antiterrorista e le misure a livello nazionale ritenute eccessive attraverso il patrocinio legale (*advocacy*) e l' utilizzo di vie e ricorsi giudiziari e lavorerà verso la promozione di proposte politiche pienamente in armonia con il diritto internazionale dei diritti umani.

- La CIG lavorerà per assicurare che le misure antiterrorismo, i programmi e i piani d' azione delle organizzazioni universali e regionali osservino gli obblighi internazionali esistenti in materia di diritti umani.

- La CIG sosterrà l' istituzione di meccanismi di monitoraggio da parte delle pertinenti istituzioni internazionali e nazionali al fine di contribuire a garantire che le misure interne di lotta al terrorismo si conformino agli obblighi derivanti dalle norme internazionali e dai diritti umani e allo stato di diritto, così come richiesto dalla Dichiarazione congiunta delle ONG sulla necessità di un meccanismo internazionale per monitorare i diritti umani e l' antiterrorismo, adottata a Ginevra il 23-24 ottobre 2003.

- La CIG inviterà e lavorerà con giuristi e organizzazioni a tutela dei diritti umani provenienti da tutto il mondo perché si associno a tali sforzi.

La magistratura e la professione forense hanno una responsabilità particolarmente gravosa durante i periodi di crisi per assicurare la protezione dei diritti. La CIG invita tutti i giuristi ad agire per la difesa dello stato di diritto e dei diritti umani nella lotta al terrorismo:

- *Avvocati*: I membri della professione legale e le associazioni forensi si esprimeranno pubblicamente ed eserciteranno pienamente le loro capacità professionali per prevenire l'adozione e l'attuazione di misure antiterroristiche inaccettabili. Ricorreranno vigorosamente ai ricorsi giudiziari interni e, se disponibili, internazionali, per contestare le leggi e le pratiche antiterroristiche in violazione delle norme internazionali sui diritti umani. Gli avvocati hanno il mandato di difendere persone sospettate o accusate di responsabilità per gli atti terroristici.
- *Pubblici Ministeri*: Oltre ad adoperarsi per assicurare alla giustizia i responsabili di atti di terrorismo, i pubblici ministeri sosterranno i diritti umani e lo stato di diritto nell'esercizio dei loro doveri professionali, secondo i principi indicati in precedenza. Rifiuteranno di utilizzare prove ottenute con l'impiego di metodi che abbiano comportato la violazione grave dei diritti umani di un sospettato, e prenderanno tutti i provvedimenti per assicurare che chi è responsabile dell'utilizzo di tali metodi sia sottoposto a giudizio. I pubblici ministeri hanno la responsabilità di lottare contro l'impunità perseguendo legalmente i responsabili di gravi violazioni di diritti umani commesse nella lotta al terrorismo e di cercare rimedio e risarcimento a beneficio delle vittime di tali violazioni.
- *Potere giudiziario*: È il protettore dei diritti e delle libertà fondamentali e dello stato di diritto e il garante dei diritti umani nella lotta al terrorismo. Nel giudicare gli imputati di atti di terrorismo, i giudici devono assicurare un'amministrazione della giustizia giusta e corretta, in conformità con le norme internazionali relative all'indipendenza del potere giudiziario, le procedure e a un processo equo. I giudici rivestono un ruolo primario nell'assicurare che le leggi nazionali e gli atti dell'esecutivo nella lotta al terrorismo si conformino agli standard internazionali di tutela dei diritti umani, attraverso pure il ricorso al giudizio di costituzionalità e legittimità di tali atti. Nello sviluppo della giurisprudenza e nella misura del possibile, i giudici applicheranno le norme internazionali concernenti l'amministrazione della giustizia e i diritti umani. I giudici assicureranno l'attuazione delle procedure giudiziarie volte alla protezione dei diritti umani, quale l'*habeas corpus*.